



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA,
DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI
COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la


REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE	
Nutrizione	
Ex Ufficio III	
SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	
Data di arrivo	
Data registraz.	16 APR. 2014
Prot. N.	167820
Indice classificazione	Pratica / Fascicolo
E.7uo.02.7	

TRASMISSIONE VIA FAX

Ministero della Salute

DGISAN

0015293-P-16/04/2014



138197048

Assessorati alla Sanità Regioni e P.A. di Trento

Assessorato all'Agricoltura P.A. di Bolzano

Associazioni di categoria settore fertilizzanti

E p.c.

Direzione Generale dello Sviluppo Rurale
MIPAAF- Fax: 0646654193

DGSAF

OGGETTO: utilizzo del Documento di Trasporto (DDT) integrato con le informazioni di cui all'allegato VIII, capo III, punto 6, lettera f) del Regolamento (UE) 142/2011 per il trasporto di fertilizzanti organici ed ammendanti all'interno del territorio nazionale.

Con riferimento alla circolare 50496 del 16 dicembre 2013 si informa che per la commercializzazione all'interno del territorio nazionale dei fertilizzanti organici ed ammendanti contenenti sottoprodotti di origine animale (SOA), è consentito l'utilizzo delle informazioni di cui al documento commerciale semplificato (Allegato 3 delle linee guida nazionali per l'applicazione del Regolamento (CE) 1069/2009, approvate il 7 febbraio 2013), integrate nel Documento di Trasporto (DDT).

Tali informazioni, richiamate anche dall'allegato VIII, capo III, punto 6, lettera f) del Regolamento (UE) 142/2011, sono di seguito elencate:


1. data in cui i materiali sono stati prelevati dallo stabilimento;
2. descrizione dei materiali, tra cui l'identificazione dei materiali in base a una delle categorie di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento (CE) 1069/2009 quando il fertilizzante è costituito da un solo tipo di SOA; nel caso di prodotti contenenti materiali di entrambe le categorie (2 e 3) è consentita la descrizione generica "multi-materiale di cat. 2 e 3";
3. quantità del materiale, in volume, peso o numeri di pacchi;
4. nome e indirizzo dello speditore dei materiali e, se del caso, il suo numero di riconoscimento o di registrazione rilasciato a norma del Regolamento (CE) 1069/2009;
5. nome e indirizzo del trasportatore dei materiali e, se del caso, il suo numero di registrazione rilasciato a norma del Regolamento (CE) 1069/2009;


6. nome e indirizzo del destinatario e, se del caso, il suo numero di riconoscimento o di registrazione rilasciato a norma del Regolamento (CE) 1069/2009;
7. luogo di origine del materiale da cui è stato spedito e luogo di destinazione e, se del caso, il numero di riconoscimento o di registrazione rilasciato a norma del Regolamento (CE) 1069/2009;
8. metodo di trattamento (All. IV del Reg. (UE) 142/2011) laddove applicabile e pertinente.

Sono fatti salvi gli altri obblighi previsti al capo III, dell'allegato VIII del Regolamento (UE) 142/2011 ovvero:

1. il documento commerciale/DDT deve essere prodotto in almeno tre esemplari (un originale e due copie). L'originale deve accompagnare la partita fino alla destinazione finale. Il ricevente deve conservarlo. Il produttore e il trasportatore devono conservare ciascuno una delle copie;
2. l'originale del documento commerciale/DDT deve essere compilato e firmato dal responsabile;
3. i relativi documenti commerciali/DDT sono conservati per un periodo di almeno due anni ai fini della loro presentazione alle autorità competenti.

Il Direttore Generale
Dott. Silvio Borriello




Tiziana Serraino
e-mail: t.serraino@sanita.it
tel: 06.5994.2816

Loredana Iuliano
e-mail: l.iuliano@sanita.it
tel. 0659942409